

OGGETTO: **Quote associative, anno 2021: rinnovo**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA**

VISTA la legge n. 580/1993 recante "Riordinamento delle Camere di commercio", come modificata dal decreto legislativo n. 23/2010;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";

VISTO il decreto legislativo n. 219/2016 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge n. 124/2015 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio";

VISTO il decreto legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, che, all'articolo 61:

- comma 1, prevede che, al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio di cui all'articolo 10 della legge n. 124/2015, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo n. 219/2016, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, si concludano con l'insediamento degli organi della nuova Camera di commercio entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
- comma 2, prevede che:
 - ad esclusione del Collegio dei Revisori dei conti, gli Organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del decreto decadano dal trentesimo giorno successivo alla predetta data;
 - il Ministro dello Sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un commissario straordinario;

VISTO il decreto del 17 dicembre 2020, con il quale il Ministro dello Sviluppo economico ha nominato il Commissario straordinario di questa Camera di commercio;

CONSIDERATO che al Commissario straordinario sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta camerali per assicurare la continuità e la rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi;

TENUTO CONTO che il decreto legislativo n. 219/2016, nell'assecondare il percorso di rinnovamento del sistema camerale:

- attribuisce un ruolo nuovo alle Camere di commercio ponendole sulle frontiere dell'economia (digitale, start-up, scuola e università in collegamento con il mondo delle imprese, qualità e ricerca dell'eccellenza, cultura, turismo e sostenibilità);
- individua nel Registro delle imprese – straordinario bacino di informazione sulle imprese, le professioni, le trasformazioni quotidiane dell'economia – la dorsale di un rapporto più moderno tra imprese e Pubblica amministrazione;

- garantisce nuove logiche di premialità per le Camere di commercio più virtuose, che avranno così modo di ottenere risorse aggiuntive ed investire sempre di più sui territori e le loro straordinarie potenzialità;

TENUTO CONTO che, negli ultimi anni, il legislatore, ai fini del contenimento della spesa e di una maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è ripetutamente intervenuto sulle Amministrazioni pubbliche affinché riconsiderino le proprie partecipazioni in organismi esterni;

CONSIDERATO che il principio affermato dalla norma, unitamente alla limitatezza delle risorse e alla molteplicità delle iniziative messe in campo dalla Camera di commercio, impongono una gestione ancor più oculata della spesa e la costante necessità di monitorare la gestione al fine di una generale riduzione di costi;

VISTA la determinazione n. 252 del 6 novembre 2020, con la quale il Segretario generale, nelle more della nomina del Commissario straordinario di cui al decreto legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, ha:

- preso atto delle quote associative per l'anno 2021;
- trasmesso, per opportuna conoscenza, copia del provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti;

SENTITO, al riguardo, il Segretario Generale dell'Ente;

VISTO lo Statuto di questa Camera di Commercio;

d e t e r m i n a

- di confermare, per l'anno 2021, le quote associative di cui al documento allegato (1) alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- di assicurare al presente provvedimento immediata esecutività.

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Giannattasio
(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Paolo Govoni
(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)

OGGETTO: **Quote associative, anno 2021: rinnovo**

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta camerale n. 74 del 22 ottobre 2019, con la quale sono state rinnovate le quote associative per l'anno 2020;

TENUTO CONTO che, negli ultimi anni, il legislatore, ai fini del contenimento della spesa e di una maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è ripetutamente intervenuto sulle Amministrazioni pubbliche affinché riconsiderino le proprie partecipazioni in organismi esterni;

CONSIDERATO che il principio affermato dalla norma, unitamente alla limitatezza delle risorse e alla molteplicità delle iniziative messe in campo dalla Camera di Commercio, impongono una gestione ancor più oculata della spesa, l'impossibilità di assumere nuovi impegni finanziari e la costante necessità di monitorare la gestione al fine di una generale riduzione di costi;

VISTO il decreto legislativo n. 219/16 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge n. 124/2015, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

TENUTO CONTO che il provvedimento, nell'assecondare il percorso di rinnovamento del sistema camerale:

- attribuisce un ruolo nuovo alle Camere di commercio ponendole sulle frontiere dell'economia (digitale, start-up, scuola e università in collegamento con il mondo delle imprese, qualità e ricerca dell'eccellenza, cultura, turismo e sostenibilità);
- individua nel Registro delle imprese – straordinario bacino di informazione sulle imprese, le professioni, le trasformazioni quotidiane dell'economia – la dorsale di un rapporto più moderno tra imprese e Pubblica amministrazione;
- garantisce nuove logiche di premialità per le Camere di commercio più virtuose, che avranno così modo di ottenere risorse aggiuntive ed investire sempre di più sui territori e le loro straordinarie potenzialità;

RITENUTO, alla luce degli indirizzi espressi dalla Giunta camerale e dei benefici per il sistema delle imprese derivanti dai servizi erogati dalle Associazioni, dalle Fondazioni, dagli Enti e dagli Organismi, anche del sistema camerale, cui aderisce questa Camera di commercio, di confermare, per il 2021, le quote associative di cui alla deliberazione della Giunta camerale n. 74 del 22 ottobre 2019;

TENUTO CONTO, inoltre, che una eventuale revoca comporterebbe, in ogni caso, il pagamento, per il 2021, della rispettiva quota associativa;

VISTA la legge n. 124/2015 recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che ha avviato un processo di riforma delle Camere di commercio che prevede, tra i criteri direttivi, la riduzione delle Camere di commercio esistenti da 105 a non più di 60 e

la possibilità di non procedere all'accorpamento qualora una Camera di commercio avesse una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese;

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 17 gennaio 2017, con la quale il Consiglio camerale ha deciso di proporre a Unioncamere, in ragione degli esiti del voto palese, di inserire all'interno del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 219/2016, l'accorpamento delle circoscrizioni territoriali della Camera di commercio di Ferrara e della Camera di commercio di Ravenna;

TENUTO CONTO che in attuazione del decreto legislativo n. 219/2016, il Ministro dello sviluppo economico, preso atto della proposta di Unioncamere, ha, in data 8 agosto 2017, portato le Camere di commercio dalle originarie 105 a 60, salvaguardando la presenza di almeno una Camera di commercio in ciascuna Regione;

ATTESO che la Corte Costituzionale, su richiesta delle Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia, ha dichiarato illegittimo, con sentenza n. 261/2017, l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 219/2016 in quanto adottato senza previa Intesa in sede di Conferenza Stato -Regioni;

ATTESO, inoltre, che, in data 16 febbraio 2018, il Ministro dello sviluppo economico ha conseguentemente adottato un nuovo decreto (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018), con il quale le Camere di commercio Emiliano-Romagnole sono state portate da 9 a 5, confermando l'unione già avvenuta fra Forlì-Cesena e Rimini, mantenendo le circoscrizioni territoriali di Bologna e di Modena e disponendo l'accorpamento per Parma, Piacenza, Reggio Emilia, con sede legale a Parma, e per Ravenna e Ferrara, con sede legale a Ravenna;

TENUTO CONTO che suddetto decreto ha aperto la strada a nuovi ed ulteriori contenziosi ed alla Ordinanza del TAR Lazio (Sezione Terza Ter) del 15 marzo 2019, che ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge n. 124/2015 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219/2016, nella parte in cui prevede il parere anziché l'intesa, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospendendo il giudizio in corso, nonché, di fatto, dei processi di accorpamento;

RICHIAMATA la nota del 7 agosto 2018, con la quale il Commissario ad acta per la costituzione della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, responsabile del procedimento, ha trasmesso al Presidente della Giunta regionale i dati e i documenti presentati dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156;

CONSIDERATO che competeva al Presidente della Regione Emilia-Romagna in questa fase del procedimento rilevare il quadro di ripartizione dei rappresentanti nel Consiglio Camerale nel numero determinato secondo i parametri e le modalità di computo di cui all'articolo 9 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156;

RILEVATO che la Regione Emilia-Romagna, in attesa che il quadro giuridico di riferimento si chiarisse, ha sospeso i processi di accorpamento in atto con DGR 2293 del 27 dicembre 2018, poi successivamente confermato con DGR del 20 maggio 2019;

RILEVATO, altresì, che la Commissione Politiche economiche della Regione Emilia-Romagna, il 16 ottobre 2019, ha impegnato la Giunta regionale ad attivarsi con il Governo affinché la questione del Riordino delle Camere di commercio sia portata in sede di Conferenza Stato-Regioni con l'obiettivo di una modifica condivisa alla normativa vigente che, nel tener conto delle criticità fin qui emerse:

- rendesse volontari i processi di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali;
- potesse fare delle Camere di commercio un utile strumento per le politiche regionali di sviluppo del territorio;

PRESO ATTO che la Corte Costituzionale, nella camera di consiglio del 23 giugno scorso, ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sulla legge delega e sul decreto legislativo di riordino delle Camere di commercio, ritenendo che non vi sia stata una violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni per le plurime interlocuzioni che il Governo ha avuto con le autonomie regionali;

VISTO il decreto legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, che, all'articolo 61:

- comma 1, prevede che, al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio di cui all'articolo 10 della legge n. 124/2015, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo n. 219/2016, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, si concludano con l'insediamento degli organi della nuova Camera di commercio entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
- comma 2, prevede che:
 - ad esclusione del Collegio dei Revisori dei conti, gli Organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del decreto decadano dal trentesimo giorno successivo alla predetta data;
 - il Ministro dello Sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomini un commissario straordinario;

PRESO ATTO che, il 13 settembre scorso, sono decaduti, ad esclusione del Collegio dei Revisori dei conti, gli Organi di questa Camera di commercio;

PRESO ATTO, altresì, che, ad oggi, il Ministro dello Sviluppo economico non ha ancora provveduto alla nomina del commissario straordinario di cui all'articolo 61, comma 2, della legge di cui trattasi;

RICHIAMATO l'articolo 97 della Costituzione e, in particolare, il comma 2, il quale impone che l'operato della pubblica amministrazione debba essere improntato ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento;

CONSIDERATO che la continuità dell'azione amministrativa ne costituisce un corollario fondamentale nel quale si esplica il predetto principio del buon andamento, come si evince, a titolo esemplificativo, dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 103 e n. 104 del 2007 e n. 161 del 2008;

VISTO lo Statuto di questa Camera di Commercio;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 ed, in particolare, gli articoli 4, comma 2, e 70, comma 6;

d e t e r m i n a

nelle more della nomina del Commissario straordinario di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020:

- di prendere atto delle quote associative di cui al documento allegato (1) alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia della presente determinazione al Collegio dei Revisori dei Conti di questa Camera di commercio.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Mauro Giannattasio)
(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)

QUOTE ASSOCIATIVE 2021

denominazione	quota pagata anno 2019	quota pagata anno 2020	Budget 2021	Conti di bilancio
Associazione Strada Vini e Sapori	3.000,00	3.000,00	3.000,00	330009
Assonautica Nazionale	1.300,00	1.300,00	1.300,00	330012
Raggruppamento Assonautiche	-	-		
Unione di Navigazione Interna	1.808,00	1.808,00	1.808,00	330012
Fondazione Centro Ricerche Marine	7.500,00	7.500,00	7.500,00	328001
IS.Na.R.T.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	328001
Borsa Merci Telematica Italiana	4.158,00	4.158,00	4.158,00	330001
Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio	1.250,00	1.250,00	1.250,00	330012
Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare	2.000,00	2.000,00	2.000,00	330024
	23.516,00	23.516,00	23.516,00	

Riepilogo per conti di bilancio